

COMMITTENTE:

COMUNE DI INDUNO OLONA

TITOLO ELABORATO:

SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

RIFERIMENTO ELABORATO:

SCHEMA DI CONTRATTO

SOCIETA' DI INGEGNERIA:

WEPRO S.r.l.

Via Dante Alighieri n.6 - Bagno a Ripoli (FI)

E-mail: wepro@wepro.cloud - www.wepro.cloud

PROJECT MANAGER:

Per. Ind. Fabio Cirenga

Iscrizione Collegio Periti Industriali Firenze e Provincia - N. 2321

PROJECT MANAGER:

Geom. Stefano Belli

Iscrizione Collegio dei Geometri Firenze e Provincia - N. 6273/17

DIRETTORE OPERATIVO:

Per. Ind. Fabio Campani

Iscrizione Albo Nazionale ANAC - N. 688

SUPPORTO LEGALE:

Dott. Avv. Marco Bertazzolo

Iscrizione Ordine degli Avvocati di Padova e Provincia

DIRETTORE TECNICO:

Dott. Ing. Michele Bottacini

Iscrizione Ordine degli Ingegneri Verona e Provincia - N. A4910

Dott.ssa Avv. Elisa Toffano

Iscrizione Ordine degli Avvocati di Padova e Provincia

A	SETTEMBRE-2022	EMISSIONE PROGETTO	MB	ET
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO

COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Dott. Ing. Stefano Fedi

RESPONSABILE PROCEDIMENTO:

Dott. Gabriele Ferro

COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE:

DIRETTORE LAVORI:

DATA:

SETTEMBRE 2022

ELABORATO GRAFICO:

ALLEGATO N. 13

COMMESSA / CIG:

ZB4372E417

NOTE:

E' vietata la divulgazione e riproduzione anche parziale e/o anche la riproduzione delle soluzioni tecniche e/o progettuali di proprietà di WePro S.r.l. nessuna esclusa.

La divulgazione del progetto, riproduzione anche parziale e/o anche la riproduzione delle soluzioni tecniche e/o progettuali è limitata alla sola fase esecutiva dell'opera.

Ove dovesse essere riscontrata la riproduzione anche parziale e/o anche riproduzione delle soluzioni tecniche e/o progettuali, la Società si riserva di tutelare i propri diritti ed interessi nelle sedi competenti.

**SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO PUBBLICO MISTO
FORNITURA, CON POSA IN OPERA, DI
UN NUOVO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANO**

Il Comune di Induno Olona, C.F. 00271270126, con sede in Via Porro 35, E-mail PEC indunoolona@pec.it in persona del Dott. Gabriele Ferro, in seguito per brevità indicato anche "*la Stazione Appaltante*",

da una parte,

e

l'Impresa, P. IVA, con sede in, E-mail PEC in persona del, in seguito per brevità indicata anche "*l'Appaltatore*",

dall'altra parte,

premesso

A) che con bando pubblicato il la Stazione Appaltante ha indetto una procedura per l'affidamento dell'appalto pubblico misto di fornitura, con posa in opera, di un nuovo sistema di videosorveglianza dei siti comunali indicati negli elaborati grafici componenti il Progetto del medesimo sistema;

B) che entro il termine di scadenza fissato nello stesso bando sono pervenuti n. plichi contenenti le offerte di

C) che l'offerta presentata da è risultata aggiudicataria dell'appalto in quanto in considerazione del

D) che in data la Stazione Appaltante ha completato, con esito positivo, la verifica della documentazione a comprova dei requisiti dichiarati da quest'ultima Impresa;

E) che l'Appaltatore ha presentato alla Stazione Appaltante:

- la garanzia definitiva di cui all'art. 19 della Parte II del CSA;
- la polizza assicurativa di cui all'art. 20 della Parte II del CSA;
- la Relazione dettagliata sulle modalità di posa in opera, secondo l'ordine di priorità stabilito dalla Stazione Appaltante;
- ed il Piano Operativo di Sicurezza;

tanto premesso,

le parti convengono quanto segue.

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI

I seguenti termini hanno il significato pure di seguito indicato:

- per Disciplinare: si intende il Disciplinare Tecnico Funzionale consegnato in sede di procedura;
- per Responsabile del Procedimento: si intende Dott. Gabriele Ferro;
- per Direttore dell'esecuzione del contratto: si intende;
- per Offerta: si intende l'offerta tecnica ed economica presentata dall'Appaltatore in sede di procedura, ivi compreso il cronoprogramma degli interventi nei diversi siti comunali.

ARTICOLO 2 - OGGETTO APPALTO PUBBLICO MISTO

2.1 La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, l'incarico di eseguire la fornitura, con posa in opera, del nuovo sistema di videosorveglianza dei siti comunali specificato nei documenti componenti il Progetto del medesimo sistema.

2.2 L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto, con propria organizzazione di mezzi e personale e con gestione a proprio rischio, in conformità a quanto previsto nel presente contratto nonché nel Disciplinare e nell'offerta presentata dallo stesso Appaltatore.

2.3 Costituiscono oggetto dell'appalto gli approvvigionamenti, le forniture, le apparecchiature, i dispositivi ed ogni altro materiale occorrente per dare corretta esecuzione alle prestazioni oggetto dell'appalto.

2.4 L'Appaltatore si obbliga ad utilizzare materiali, apparecchiature e dispositivi di primaria marca produttrice che saranno oggetto di verifica da parte del Direttore dell'Esecuzione del contratto prima della loro installazione. Tutte le forniture, le apparecchiature ed i dispositivi funzionali all'espletamento delle prestazioni contrattuali devono essere conformi alle normative vigenti e, in particolare, devono rispettare gli standard indicati nei documenti componenti il Progetto del sistema di videosorveglianza.

ARTICOLO 3 - OBBLIGHI APPALTATORE

3.1 L'Appaltatore si obbliga, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) ad eseguire perfettamente tutte le prestazioni affidategli, rispettando il termine di ultimazione di tutte le stesse prestazioni fissato in 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto;
- b) a provvedere all'organizzazione razionale delle prestazioni oggetto dell'appalto, tenendo conto dei luoghi e dell'eventuale interferenza con le contestuali attività in corso di esecuzione da parte della Stazione Appaltante o di altre imprese;
- c) ad osservare tutte le prescrizioni del vigente C.C.N.L. di categoria e, conseguentemente, ad inquadrare e retribuire i propri dipendenti secondo quanto previsto da tale contratto collettivo nonché dalla relativa normativa, provvedendo altresì al regolare ed effettivo adempimento in ordine agli obblighi assicurativi e previdenziali di legge;
- d) ad osservare tutte le disposizioni di legge in materia di igiene del lavoro nonché di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- e) a consentire in ogni momento il libero accesso al Direttore dell'Esecuzione del contratto ed agli eventuali incaricati della Stazione Appaltante per le verifiche ed i controlli;

- f) a presenziare alle riunioni che si terranno su richiesta del Direttore dell'Esecuzione del contratto presso la sede della Stazione Appaltante e di cui sarà redatto relativo apposito verbale;
- g) a provvedere alla pulizia delle aree interessate dallo svolgimento delle prestazioni e delle vie di transito e di accesso alle stesse, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto, conformemente alla normativa vigente in materia;
- h) a manlevare la Stazione Appaltante da ogni responsabilità risarcitoria connessa e/o derivante dall'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- i) ad approntare, nel caso di sospensione dell'esecuzione delle prestazioni, ogni misura occorrente ad evitare danni alle opere già eseguite ed alle attrezzature/ apparecchiature già montate, restando a suo carico l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente clausola;
- l) a rendere una propria autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante l'avvenuto pagamento degli stipendi ai lavoratori impiegati nell'appalto da consegnare alla Stazione Appaltante in allegato alle fatture, dandone evidenza contabile in conformità alla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti, a prescindere dall'importo erogato;
- m) a comunicare alla Stazione Appaltante i nominativi dei dipendenti impiegati nell'appalto, prima dell'inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e a comunicare ogni eventuale successiva variazione;
- n) a dotare il proprio personale delle attrezzature protettive antinfortunistiche, previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro;
- o) e ad attenersi ad ogni altra disposizione vigente in materia in appalti pubblici.

ARTICOLO 4 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO

4.1 La Stazione Appaltante ha affidato l'incarico di Direttore dell'Esecuzione del contratto con il compito di:

- a) provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente contratto;
- b) assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali e che i materiali, apparecchiature e/o dispositivi utilizzati siano conformi a quanto previsto nel Disciplinare;
- c) impartire prescrizioni ed istruzioni in ordine alla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, a cui l'Appaltatore deve rigorosamente attenersi.

4.2 Il Direttore dell'Esecuzione del contratto, nell'espletamento di tali funzioni, potrà avvalersi anche di una commissione di tecnici all'uopo individuati dalla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 5 – COMUNICAZIONE ULTIMAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

5.1 L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Direttore dell'Esecuzione del contratto l'avvenuta ultimazione del sistema di videosorveglianza.

ARTICOLO 6 - VERIFICA PROVVISORIA, CONSEGNA DEGLI IMPIANTI E VERIFICA DEFINITIVA REGOLARE ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI APPALTATE

6.1. Le parti rinviano a quanto specificamente previsto nell'art. 7 della Parte II del CSA.

ARTICOLO 7 – CORRISPETTIVO

7.1 La Stazione Appaltante corrisponderà all'Appaltatore un corrispettivo determinato a corpo in € /, oltre ad IVA e altri oneri di legge.

7.2 Tale corrispettivo si intende, quindi, globale e comprensivo di tutte le prestazioni, le attività di posa in opera, l'installazione degli strumenti, gli approvvigionamenti e ogni altro onere necessario per dare completa esecuzione alle prestazioni oggetto dell'appalto e a quanto altro specificato nel Disciplinare.

7.3 L'importo del contratto, compresi i relativi costi per la sicurezza e per la manodopera, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle Parti alcuna successiva verifica sulle prestazioni svolte.

L'Appaltatore rinuncia sin d'ora a qualunque eccezione, riserva o richiesta di maggiori compensi che possa derivare dalla quantizzazione delle prestazioni eseguite, e ciò anche in considerazione del fatto che l'importo dell'appalto è riferito alle stime liberamente ed autonomamente effettuate dall'Appaltatore, sulla base dei documenti della procedura.

ARTICOLO 8 – VERBALE DI AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E TERMINE DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO

8.1 In seguito alla firma del contratto, il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore dell'Esecuzione del contratto a dare avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'avvio delle prestazioni contrattuali viene attestato mediante la redazione di apposito verbale, riportante:

- a) l'indicazione dei siti comunali in cui l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni contrattuali, secondo l'ordine di priorità stabilito dalla Stazione Appaltante;
- b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dell'Appaltatore dalla Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni;
- c) la dichiarazione che i siti comunali nei quali devono effettuarsi le prestazioni si trovano in condizioni tali da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività oggetto del contratto.

Il verbale, redatto in doppio esemplare, è firmato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e dall'Appaltatore che ne riceve una copia. Considerato che le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite in siti diversi, il Direttore dell'Esecuzione del contratto provvede a dare tutte le istruzioni e le indicazioni necessarie nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, al quale l'Appaltatore deve attenersi.

8.2 Il Direttore dell'Esecuzione del contratto comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dell'Esecuzione del contratto fissa una nuova data, ma la decorrenza del termine contrattuale resta comunque la data della prima convocazione. Trascorso inutilmente tale ultimo termine, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto e all'incameramento della garanzia definitiva.

8.3 Il termine per l'ultimazione di tutte le prestazioni contrattuali è pari a 60 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto. Tale termine deve intendersi perentorio ed essenziale nell'interesse della Stazione Appaltante, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di rispettare i termini di ultimazione indicati nel cronoprogramma e l'ordine di priorità fissato dalla Stazione Appaltante.

8.4 In ogni caso, l'Appaltatore deve organizzare le maestranze, i mezzi, i macchinari e quant'altro occorrente per la corretta e completa esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto in modo da rispettare il termine di cui al precedente punto 8.3.

8.5 Qualora, per negligenza dell'Appaltatore, le prestazioni oggetto dell'appalto fossero in ritardo tale da far ritenere che le stesse non possano essere ultimate nei termini stabiliti, la Stazione Appaltante si riserva di applicare l'art. 108 del D. Lgs. n. 50 del 2016, oltre alle penali previste dal contratto.

ARTICOLO 9 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

9.1 Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Direttore dell'Esecuzione del contratto ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

9.2 E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal Direttore dell'Esecuzione del contratto ai sensi del precedente capoverso, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte delle prestazioni. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione in relazione a fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

9.3 Fuori dei casi previsti dai precedenti capoversi, il Responsabile del Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto.

9.4 Il Direttore dell'Esecuzione del contratto, con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri. I mezzi e gli strumenti esistenti rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione è firmato dall'Appaltatore. Il Direttore dell'Esecuzione del contratto deve inviare il verbale di sospensione al Responsabile del Procedimento entro 5 giorni dalla data della sua redazione.

9.5 I verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigere a cura del Direttore dell'Esecuzione del contratto non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'Appaltatore ed inviati al Responsabile del Procedimento entro 5 giorni dalla relativa redazione. Nel verbale di ripresa il Direttore dell'Esecuzione del contratto indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

ARTICOLO 10 – VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

10.1 Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta dal Direttore dell'Esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'Esecuzione del contratto lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente.

10.2 La Stazione Appaltante non può richiedere alcuna variazione al contratto, salvo che:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste ed imprevedibili accertate dal Responsabile del Procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

ARTICOLO 11 – CONTABILITA' E TERMINI DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

11.1 L'Appaltatore ha diritto al pagamento dell'importo di cui all'art. 7.1 con le seguenti modalità:

a) il 20%, quale anticipazione, entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50 del 2016;

b) e l'80%, quale saldo, in seguito al rilascio del certificato di verifica di conformità dell'intero sistema di videosorveglianza.

11.2. Il pagamento della suddetta anticipazione (del 20%) sarà eseguito previa emissione della relativa fattura dell'Appaltatore e sempreché il Direttore dell'Esecuzione del contratto abbia accertato l'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è altresì subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D. Lgs. 01/09/1993 n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D. Lgs. 01/09/1993 n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

11.3. Il pagamento del suddetto saldo (dell'80%) sarà eseguito, sempre previa emissione della relativa fattura dell'Appaltatore, entro 30 giorni d.f.f.m. dalla stessa emissione, e solo subordinatamente all'avvenuto rilascio del certificato positivo di verifica di conformità dell'intero sistema di videosorveglianza (emesso dal Direttore dell'Esecuzione del contratto, confermato dal Responsabile del Procedimento e firmato dall'Appaltatore).

11.4 Le fatture dell'Appaltatore devono essere trasmesse al seguente indirizzo PEC: indunoolona@pec.it

11.5 La Stazione Appaltante esegue i pagamenti delle fatture, al netto delle eventuali penali, esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla Legge n. 136/2010. Il pagamento è inoltre subordinato alle verifiche di legge (DURC, Equitalia ecc.).

ARTICOLO 12 - PENALI

12.1 La Stazione Appaltante, per il tramite del Responsabile del Procedimento, si riserva di applicare le penali di seguito dettagliate, fatto salvo ogni diritto al risarcimento dei maggiori danni, ai sensi dell'art. 1382 c.c..

Penali per ritardo.

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di ultimazione delle prestazioni contrattuali fissato al precedente art. 8.3 del contratto, l'Appaltatore incorrerà in una penale pari all'1 per mille del corrispettivo previsto per l'intero contratto.

Penali per inadempienze alle prescrizioni impartite, negli apposti verbali/ordini di servizio, dal Direttore dell'Esecuzione del contratto.

Qualora l'Appaltatore non adempia alle prescrizioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione del contratto entro i termini e nei modi stabiliti negli apposti verbali/ordini di servizio, è prevista l'applicazione di una penale nella misura di € 1.000,00 per ciascun inadempimento.

Penali per inadempienze agli obblighi contrattuali oggetto di contestazioni da parte del Direttore dell'Esecuzione del contratto.

Resta inteso che eventuali violazioni delle obbligazioni derivanti dal Contratto e dai documenti allegati allo stesso Contratto di cui al successivo art. 25, non ricadenti nelle ipotesi contemplate nei punti precedenti, sono contestate dal Direttore dell'Esecuzione del contratto mediante appositi ordini di servizio. L'Appaltatore è tenuto a fornire spiegazioni motivate al fine di giustificare la violazione contestata. Il Direttore dell'Esecuzione del contratto, nel caso in cui non accolga le giustificazioni addotte, proporrà al Responsabile del Procedimento l'applicazione della penale. La penale per dette inadempienze contrattuali sarà pari ad € 1.000,00.

Modalità di applicazione delle penali.

La Stazione Appaltante si riserva di dedurre l'importo delle penali innanzi indicate dalla rata di saldo, a propria discrezionale scelta, indipendentemente dalla temporalità dell'inadempimento, senza che ciò possa intendersi quale rinuncia all'applicazione della penale maturata. Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sulla garanzia definitiva ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione delle penali.

ARTICOLO 13 - ESECUZIONE IN DANNO

13.1 Qualora l'Appaltatore non si attenga alle prescrizioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione del contratto nei verbali ovvero negli ordini di servizio dallo stesso assunti, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di avvalersi di altra Impresa per l'esecuzione totale o parziale di quanto omesso dall'Appaltatore.

13.2 La Stazione Appaltante si riserva di dedurre tali costi dalle rate di acconto e dalla rata di saldo, a propria discrezionale scelta, indipendentemente dalla temporalità dell'inadempimento.

ARTICOLO 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

14.1 La Stazione Appaltante ha la facoltà o il dovere di risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50 del 2016, cui il presente contratto rinvia integralmente.

14.2. Fermo restando quanto previsto dal precedente punto, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., dandone comunicazione scritta all'Appaltatore mediante PEC, nei seguenti casi:

- a) qualora l'Appaltatore non ottemperi alle prescrizioni e/o istruzioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione del contratto ovvero non si attenga ai termini dallo stesso indicati;
- b) nel caso di accertata violazione da parte dell'Appaltatore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- c) nel caso di sospensione delle prestazioni contrattuali o mancata ripresa delle stesse da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- d) nel caso di subappalto abusivo e/o di violazione degli obblighi di cui al successivo art. 15 sul subappalto;
- e) qualora il ritardo nell'adempimento da parte dell'Appaltatore determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- f) qualora non venga prodotta l'autodichiarazione trimestrale attestante l'avvenuta corresponsione degli stipendi ai lavoratori impegnati nell'appalto e non venga comprovato l'effettivo adempimento degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale impiegato nell'appalto;
- g) nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 2010;
- h) e nel caso in cui vengano utilizzati materiali, apparecchiature e dispositivi non conformi a quanto richiesto nel Disciplinare e comunque nei documenti della procedura.

La risoluzione avrà effetto dal momento della ricezione da parte dell'Appaltatore della comunicazione con la quale la Stazione Appaltante manifesti la volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

In caso di risoluzione del contratto per una delle cause contemplate al precedente capoverso, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni contrattuali regolarmente eseguite, previa decurtazione di tutti gli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Resta fermo l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere a tutti gli incombeni che si rendano necessari ai fini della continuazione e dell'ultimazione delle prestazioni appaltate. Egli è, quindi, tenuto al ripiegamento dei cantieri (ove allestiti) e allo sgombero delle aree di lavoro e delle relative pertinenze (ove esistenti) entro il termine all'uopo assegnato dalla Stazione Appaltante. In caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante può provvedere in via di autotutela, addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

ARTICOLO 15 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO E DEL SUBCONTRATTO.

15.1 L'Appaltatore esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto d'appalto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto medesimo, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.

15.2 La Stazione Appaltante - nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti – ha indicato nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione: i) delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11; ii) dell'esigenza (tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare) di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

15.3 L'Appaltatore può affidare in subappalto le opere/lavori/servizi/forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:

- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 2016;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

Nell'ambito dell'Appalto in parola, l'Appaltatore ha dichiarato, in sede di procedura, che ricorrerà al subappalto per le seguenti prestazioni:

- a)
- b)

15.4 Se l'Appaltatore intende richiedere l'autorizzazione al subappalto, deve depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del suddetto deposito l'Appaltatore deve trasmettere, altresì, la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del D.Lgs. n. 50/2016. La Stazione Appaltante verifica tale la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81 del medesimo D.Lgs.

15.5 L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) del medesimo art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente punto.

15.6 L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali (inclusa la Cassa edile, ove presente) assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17 del medesimo art. 105. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all' Appaltatore e a tutti i subappaltatori.

15.7 L'Appaltatore, nel chiedere l'autorizzazione al subappalto, deve allegare alla copia autenticata del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con l'impresa affidataria del subappalto.

15.8 L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

15.9 La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

15.10 Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L' Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

15.11 Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato.

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L' Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

15.12 L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

15.13 La Stazione Appaltante rilascia i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera b), all'Appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alla Stazione Appaltante i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

15.14 L'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 16 - GARANZIA DEFINITIVA

16.1 L'Appaltatore ha prodotto la garanzia definitiva sotto forma di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa con la formula "a prima richiesta", per un importo pari a € Tale garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell'art. 1944 c.c., la sua operatività entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta, senza alcun onere di documentazione o motivazione della richiesta medesima, da parte della Stazione Appaltante, e l'espressa rinuncia ad avvalersi dei termini di cui all'art. 1957 c.c.. La garanzia fideiussoria deve avere efficacia dalla data di stipula del contratto fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità ed è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dal mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni stesse da parte dell'Appaltatore, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante avesse eventualmente pagato in più, durante l'appalto, rispetto al credito maturato dall'Appaltatore così come risultante dalla liquidazione finale. Resta fermo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del maggior danno e all'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia definitiva risultasse insufficiente.

16.2 È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta garanzia definitiva anche per le spese inerenti le prestazioni da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, e ciò anche in caso di risoluzione del contratto.

La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla stessa garanzia anche in ragione dell'avvenuta risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

16.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia definitiva da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore avrà l'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In caso di inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuerà a valore sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore in corso di esecuzione del contratto.

ARTICOLO 17 – RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

17.1 Tutti i rischi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, da qualunque causa determinati, sono a carico dell'Appaltatore che si obbliga a tenere indenne e manlevare la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità conseguente.

ARTICOLO 18 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI

18.1 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore.

18.2 I pagamenti eseguiti dalla Stazione Appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del Procedimento e sottoscritte dagli interessati.

18.3 Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il Responsabile del Procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

ARTICOLO 19 – QUINTO D'OBBLIGO

19.1 Qualora in corso d'esecuzione si rendesse necessario un aumento od una diminuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni del contratto originario.

ARTICOLO 20 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

20.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 2010. L'Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante il/i numero/i di C/C bancario o postale acceso presso banche o presso Poste Italiane S.p.A. appositamente dedicato/i alla commessa pubblica nonché le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso/i. Le fatture dovranno indicare: gli estremi del conto ed il CIG dell'appalto.

20.2 Il Contratto si intenderà risolto di diritto qualora le relative transazioni non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della stessa Legge n. 136 del 2010.

20.3 L'Appaltatore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 2010.

ARTICOLO 21 - SICUREZZA SUL LAVORO

21.1 L'Appaltatore dichiara di essere pienamente a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro e si impegna ad osservarla e farla osservare a tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto.

L'eventuale violazione delle norme in materia di sicurezza da parte dell'Appaltatore costituisce causa di risoluzione del contratto.

21.2 L'Appaltatore dichiara di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) consegnato in sede di procedura nonché dei siti comunali in cui devono eseguirsi le prestazioni contrattuali.

21.3 L'Appaltatore deve predisporre e consegnare alla Stazione Appaltante, prima della stipula del contratto, il piano operativo di sicurezza (POS), per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

ARTICOLO 22 - ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

22.1 Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, l'Appaltatore elegge domicilio in

22.2 La Stazione Appaltante elegge domicilio presso la propria sede in epigrafe indicata.

22.3 Tutte le comunicazioni tra le parti possono avvenire tramite PEC.

ARTICOLO 23 - SPESE CONTRATTUALI

23.1 Tutte le spese e le imposte connesse con la stipula del Contratto sono a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla registrazione del contratto e a far recapitare copia registrata dello stesso alla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 24 - FORO COMPETENTE

24.1 Qualsiasi controversia relativa al presente contratto (ivi comprese quelle circa la sua interpretazione, la sua esecuzione e la sua risoluzione), ove non definita transattivamente, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario di

ARTICOLO 25 - DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO

25.1 Sono considerati allegati al contratto, e dunque vincolanti ed obbligatori, i seguenti documenti:

- a) Elaborati componenti il Progetto del sistema di videosorveglianza;
- b) Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) Disciplinare;
- d) Piano Sicurezza e Coordinamento (PSC);
- e) Offerta presentata dall'Appaltatore, in sede di procedura e relativo cronoprogramma;
- f) Piano Operativo della Sicurezza (POS)

ARTICOLO 26 - DISPOSIZIONI FINALI

26.1 L'eventuale invalidità e/o inefficacia di una clausola del presente contratto non incide sulla validità e/o efficacia delle sue altre clausole.

26.2 Eventuali modifiche al presente contratto saranno efficaci solo se convenute per iscritto dalle Parti.

26.3 Per quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle disposizioni normative in materia, tra cui quelle contenute nel D. Lgs. n. 50 del 2016, nel Codice Civile, nel D. Lgs. n. 81 del 2008 e nella Legge n. 136 del 2010.

Luogo, data

Il Comune di Induno Olona

L'Impresa

Il rappresentante

Il rappresentante